

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 18 dicembre 2025

NUMERO AFFARE 01696/2022

OGGETTO: Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta *ex art.* 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- dell'8 maggio 2020 di diniego di concessione della cittadinanza italiana.

LA SEZIONE

Visto il ricorso straordinario notificato in data 9 novembre 2020 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato in data 14 novembre 2022;

Vista la nota di trasmissione della relazione nota prot. n. 13694 del 26 marzo 2024 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Viste le controdeduzioni della ricorrente pervenute in data 31 ottobre 2025;

Esaminati gli atti e udito all'adunanza del 18 dicembre 2025 il relatore, consigliere Davide Miniussi.

Premesso in fatto.

1. In data 3 luglio 2015 la signora -OMISSIS-, cittadina della -OMISSIS-, ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

2. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Ministero dell'interno ha rigettato la suddetta istanza in ragione della ritenuta insufficienza dei redditi percepiti dall'interessata, valutati alla luce dei parametri stabiliti dall'art. 3, decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 (reddito imponibile fino ad euro 8.263,31, incrementato fino ad euro 11.362,05 di reddito complessivo in presenza di coniuge a carico e in ragione di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico).

3. Avverso il suddetto provvedimento è insorta la signora -OMISSIS- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 9 novembre 2020 e affidato ad un unico motivo di gravame con cui ha dedotto la violazione dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992 per avere l'Amministrazione fatto applicazione dei parametri sopra menzionati nonostante nel caso di specie l'istante sia titolare di assegno di invalidità, che non potrebbe essere considerato reddito ai fini

fiscali e al tempo stesso dimostrerebbe l'impossibilità per la stessa di produrre un reddito sufficiente al fine di rispettare i parametri in questione.

4. In data 14 novembre 2022 la ricorrente ha depositato il ricorso presso il Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 11, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ai fini della formulazione del prescritto parere.

5. Con nota prot. n. 13694 del 26 marzo 2024 il Ministero dell'interno ha depositato la relazione istruttoria, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

6. In data 31 ottobre 2025 sono pervenute le controdeduzioni della ricorrente alla relazione istruttoria.

7. All'adunanza del 18 dicembre 2025 il ricorso è stato esaminato.

Considerato in diritto.

1. Il motivo di gravame è fondato.

1.1. È incontestato che la ricorrente è invalida (risulta in particolare una riduzione permanente della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%) e per tale ragione percepisce un assegno di invalidità.

1.2. Sebbene in base al consolidato orientamento della giurisprudenza la concessione della cittadinanza italiana sia il frutto dell'esercizio di un'ampia discrezionalità e per quanto sotto il profilo della sufficienza dei redditi il Ministero dell'Interno si sia autovincolato nel senso dell'applicazione dei parametri sopra menzionati, la rigida applicazione dei parametri in questione comporterebbe l'esclusione dall'accesso alla cittadinanza dei titolari di solo assegno di invalidità che, in quanto tali, sono caratterizzati da una riduzione della capacità lavorativa.

1.3. Trattasi di conclusione che, in quanto discriminatoria, sarebbe contraria ai parametri normativi (anche costituzionali e sovranazionali) evocati dalla ricorrente, così come già rilevato – con riguardo ad una fattispecie in cui l'istante percepiva una pensione di invalidità – dal Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 599 del 27 gennaio 2025.

1.4. Il provvedimento impugnato è dunque viziato da insufficienza della motivazione nella parte in cui non valuta la specifica situazione reddituale e patrimoniale dell'istante, con specifico riferimento alle peculiari condizioni in cui ella versa.

1.5. Va peraltro considerato che la signora -OMISSIS-, in quanto titolare di assegno di invalidità, grava già sul bilancio dello Stato in virtù della percezione delle somme in questione, pur non essendo titolare della cittadinanza italiana. La concessione dello *status civitatis* – subordinata alla verifica dell'adeguatezza della capacità reddituale espressa dall'interessato, il quale deve in linea di principio assicurare il regolare adempimento degli obblighi fiscali ed assolvere ai doveri di solidarietà economica e sociale che conseguono all'acquisizione dello *status* medesimo – non avrebbe pertanto, nel caso di specie, alcuna rilevanza sotto questo profilo. La concessione della cittadinanza non determinerebbe infatti l'insorgenza di nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto tali oneri sono attualmente sostenuti dallo Stato in favore dell'odierna ricorrente ancorché priva della cittadinanza italiana che ella aspira ad ottenere.

2. In conclusione, la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell'interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.